

RELAZIONE IN ORDINE AL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE – ANNO 2015

Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 611 e seg. dell'art. 1 della L. 190/2014 il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 18 del 20 luglio 2015, ha approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)" che è stato pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Perrero e trasmesso alla Sezione regionale della Corte dei Conti, a mezzo PEC, in data 13/11/2015, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Perrero.

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva "*un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire*", il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Perrero – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione".

1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

- a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;
- b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;
- c. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali.

a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali

- Modalità di organizzazione
 - o *Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000*
- Applicazione normativa comunitaria
 - o *Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011*
- Conformità degli affidamenti
 - o *c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012*
 - o *c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014*
- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
 - o *Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006*
 - o *c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Poteri antitrust
 - o *Art. 21bis della L. 287/1990*
- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
 - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)*
 - o *Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014*
- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
 - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)*
- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
 - o *c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Clausole arbitrali nei contratti di servizio
 - o *c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
 - o c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007
 - o c. 569 art. 1 L. 147/2013
- Riflessi dei risultati delle partecipate
 - o c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013
 - o c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
- Razionalizzazione delle partecipate
 - o Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014
 - o c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014
- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
 - o Riorganizzazione del personale - c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013
 - o Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013
- Responsabilità patrimoniale
 - o c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009
 - o c.1 art. 2497 del Codice Civile
- Obblighi informativi a carico degli enti soci
 - o art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - o c. 735 art. 1 L. 296/2006
 - o art. 22 D. Lgs. 33/2013
 - o DM 25 gennaio 2015

c. Vincoli all'operatività delle partecipate

- Organizzazione del personale
 - o Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008
 - o c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - o c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006
- Applicazione Codice degli appalti
 - o c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011
- Razionalizzazione costi di funzionamento
 - o Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - o Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - o Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
- Amministratori delle partecipate
 - o c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006
 - o DPCM 26/06/2007
 - o c. 32bis art. 3 L. 244/2007
 - o c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - o c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - o c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - o D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

- *DPR 251/2012 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- **Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati**
 - *art. 11 D. Lgs. 33/2013*
 - *c. 39 art. 1 L. 190/2012*
 - *c. 1 art. 29 L. 241/1990*
 - *Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico*
 - *art. 1 comma 675 L. 208/2015 obbligo di pubblicazione di incarichi di collaborazione, consulenza o di incarichi professionali inclusi quelli arbitrali*
 - *art. 1 comma 676 L. 208/2015 la pubblicazione di cui al comma precedente è condizione di efficacia per il pagamento.*

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di Stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014. Tale disposizione normativa prevede che i vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, “*un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*”

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato.

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione. Di seguito si passano in rassegna tali criteri:

a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: “*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. ...*”; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 impone di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico, si rende quindi necessario effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, adottando misure per la dismissione della quota di partecipazione nelle società divenute non più strettamente necessarie.

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa (c.d. Piano Cottarelli). E' ragionevole ritenere che per l'applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute.

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che *“Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.”* Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

1.3 Le società partecipate dal Comune di Perrero – Caratteristiche ed impatto normativo

SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE

1.3.1 ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.

% di partecipazione	0,24	
Oggetto sociale	<p>a) l'acquisto del gas naturale nazionale o d'importazione, la vendita dello stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto distributore, la conseguente fatturazione del consumo agli utenti;</p> <p>b) altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere compatibili/affini all'attività principale;</p> <p>c) altre attività di carattere commerciale verso clienti privati o pubblici compatibili e/o affini all'attività principale.</p>	
Funzioni effettivamente svolte	Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Perrero e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione, anche elettrica dal mese di settembre 2014.	
Tipologia di attività	Produzione di servizi di interesse generale anche a favore del Comune di Perrero e della sua collettività amministrata.	
Capitale Sociale	€ 2.173.500,00	
Patrimonio Netto	2014	€ 4.512.309,00
	2013	€ 4.394.933,00
	2012	€ 4.285.101,00
	2011	€ 4.162.501,00
Utile d'esercizio	2014	€ 1.284,625,00
	2013	€ 1.236.833,00
	2012	€ 1.202.105,00
	2011	€ 1.136.703,00
Numero dipendenti	8 al 31/12/2013	

	9 al 31/12/2014
Compenso dipendenti	Costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto): € 477.656,00 al 31/12/2013 € 540.302,00 al 31/12/2014
Numero Amministratori	1 al 31/12/2013 1 al 31/12/2014
Compenso Amministratori	Nessun compenso
Partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Acea Pinerolese Energia Rinnovabili s.r.l. - 100% • E-GAS s.r.l. - 35 %
Note	Acea Pinerolese Energia ha chiuso il bilancio 2013 con cifre in crescita. I dati 2013 evidenziano un fatturato di 74.626.959 € in crescita del 11,3% rispetto al 2012 e un utile netto di 1.236.833 €. La quota parte spettante al Comune di Pinerolo nell'anno 2013 è stata pari ad € 375.500,00.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Critério</u>	<u>Impatto</u>
Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito dei servizi energetici erogati a favore della collettività amministrata. Il Comune, attraverso la propria società, riesce a calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla collettività, ampliando al contempo il numero dei competitor sul mercato e di conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.</i>
Soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio non risulta formalmente applicabile.</i>
Eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Perrero non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attività simili a quella svolta dalla società in oggetto; il criterio non risulta pertanto applicabile.</i>
Aggregazione società di	<i>Per le caratteristiche operative della società, l'intervento di</i>

servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>aggregazione con altre società partecipate dal Comune di Perrero non risulta perseguibile.</i>
Contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE

1.3.2 ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI S.r.L. (SOCIETÀ PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.L.)

% di partecipazione	100,00% di partecipazione da parte di Acea Pinerolese Energia s.r.l.	
Oggetto sociale	<p>a) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica da utilizzare in proprio e/o commercializzare nell'ambito delle norme vigenti;</p> <p>b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili;</p> <p>c) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale ed all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili.</p>	
Funzioni effettivamente svolte	Gestione della centrale idroelettrica denominata "Alba Ovest"	
Capitale sociale	€ 100.000,00	
Patrimonio Netto	2014	€ 3.131.187,00
	2013	Primo bilancio chiuso al 31/12/2014
	2012	
	2011	

Utile d'esercizio	2014	€ 131.186,00
	2013	Primo bilancio chiuso al 31/12/2014
	2012	
	2011	
Numero Amministratori	3 al 31/12/2013 3 al 31/12/2014	
Compenso Amministratori	Non è previsto compenso	
Numero dipendenti	zero	
Compenso dipendenti	zero	
Note	<ul style="list-style-type: none"> - Costituita nel 2013, al fine di mantenere la separazione prevista dalla Delibera dell'AEEG n. 11/07 e s.m.i. tra l'attività di vendita di energia e l'attività di produzione della medesima; - La società non ha dipendenti diretti, in quanto l'attività industriale svolta è quasi interamente automatizzata. Di conseguenza, per lo svolgimento delle residuali attività di manutenzione si è optato per l'esternalizzazione, in quanto economicamente più conveniente. 	

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La partecipazione consente alla controllante Acea Pinerolese Energia s.r.l. di incrementare ed ottimizzare l'offerta di energia elettrica ai propri Comuni soci. Tale ottimizzazione consente al Comune, attraverso la propria società, di calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla collettività, ampliando al contempo il numero dei competitor sul mercato e di conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La partecipazione risulta pertanto strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. Il criterio in oggetto non si ritiene applicabile.</i>
Soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti; tuttavia, la società risulta operativa e non può ricondursi alle c.d. "scatole vuote" richiamate nell'ambito del Piano Cottarelli; in tal senso, la scelta di non dotarsi di personale dipendente è riconducibile ad una valutazione di mera opportunità correlata al perseguimento di strategie di flessibilità;</i>

	<i>la rigida applicazione di tale criterio non risulterebbe conveniente per la partecipata diretta del Comune.</i>
Eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto partecipata indirettamente, eventuali azioni di razionalizzazione sulla base del criterio in oggetto, dovranno essere condivise con la società controllante nonché con gli altri enti soci.</i>
Aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto partecipata indirettamente, l'intervento di aggregazione con altre società partecipate dal Comune di Perrero non risulta direttamente perseguibile.</i>
Contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

1.3.3 E-GAS S.r.L. (SOCIETÀ PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.L.)

% di partecipazione	35,00% di partecipazione da parte di Acea Pinerolese Energia s.r.l.
Oggetto sociale	<ul style="list-style-type: none"> - Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia elettrica sui mercati nazionali ed internazionali per la vendita ai propri clienti ed ai soci; - Esercizio, a mezzo anche di risorse di terzi, e gestione dei servizi di modulazione stagionale e di punta stagionale giornaliera ed oraria inerenti la somministrazione di gas naturale ed energia elettrica; - Prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi alla vendita e somministrazione di gas naturale e di energia elettrica, anche mediante tecnologie informatiche e telematiche; - Prestazione di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria e di incremento dell'efficienza energetica, anche negli usi finali, ivi comprese attività di progettazione, promozione, realizzazione e gestione degli stessi interventi; - Prestazione di servizi e consulenza finalizzati all'acquisto di energia; - Attività post contatore, ivi incluse a titolo esemplificativo non

	<p>esaustivo, le attività di gestione calore, servizi energia ecc...</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'acquisto, la vendita a scopo di investimento e non di collocamento, di titoli ambientali negoziabili (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, certificati verdi e bianchi) ed eventuali utilità connesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili; - L'acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione, per conto proprio e/o di terzi soggetti privati o enti pubblici, anche a seguito di affidamento in appalto e/o in concessione, di impianti per la produzione, il trasporto, la Distribuzione e l'utilizzo di energia elettrica, termica e/o di energia da fonti rinnovabili e assimilabili, eventualmente avvalendosi di società terze. 	
Funzioni effettivamente svolte	Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia elettrica	
Capitale sociale	€ 10.000,00	
Patrimonio Netto	2014	€ 421.512,00
	2013	€ 421.403,00
	2012	€ 321.929,00
	2011	€ 321.760,00
Utile d'esercizio	2014	€ 169,00
	2013	€ 99.474,00
	2012	€ 169,00
	2011	€ 4.729,00
Numero Amministratori	2 al 31/12/2013 2 al 31/12/2014	
Compenso Amministratori	Non è previsto compenso	
Numero dipendenti	zero	
Compenso dipendenti	zero	

Note	La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività industriale, ma non ha dipendenti, in quanto l'attività consiste nella gestione di una partecipazione.
------	--

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La partecipazione consente alla controllante Acea Pinerolese Energia s.r.l. di attuare una efficiente politica di acquisto del gas, condizione necessaria ed essenziale per poter applicare ai cittadini del territorio comunale prezzi di vendita competitivi dei servizi offerti dalla controllante. La partecipazione risulta pertanto strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. Il criterio in oggetto non si ritiene applicabile.</i>
Soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti; tuttavia, la società svolge una funzione strategica consentendo l'ottimizzazione degli approvvigionamenti; la rigida applicazione di tale criterio non risulterebbe conveniente per la partecipata diretta del Comune.</i>
Eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto partecipata indirettamente, eventuali azioni di razionalizzazione sulla base del criterio in oggetto, dovranno essere condivise con la società controllante nonché con gli altri enti soci.</i>
Aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto partecipata indirettamente, l'intervento di aggregazione con altre società partecipate dal Comune di Perrero non risulta direttamente perseguibile.</i>
Contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.</i>

Sezione 2 – Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Perrero

Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

2.1 ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.

OBIETTIVI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Priorità di razionalizzazione	<i>La società non è oggetto di interventi di dismissione nell'immediato, in quanto nel corso dell'esercizio 2014 è già stata attuata un'operazione di razionalizzazione. In particolare, sono state cedute le quote di partecipazione detenute da Acea Pinerolese Energia s.r.l. nelle società ECOAL ENERGIA E GAS Srl ed ENERGIA AMBIENTE SERVIZI (EAS) Srl, in quanto operanti anch'esse in settori di attività analoghi o similari (vendita di gas naturale ed energia elettrica). Il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinquies del D. Lgs, 267/2000, per quanto applicabili all'ente.</i>
Modalità di intervento	<i>Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità gestionale e/ o contabile.</i>
Tempi di attuazione	<i>Analisi del bilancio al 31.12.2014 prima dell'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei soci e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio.</i>
Risparmi da conseguire	<i>Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della partecipata; l'azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano impattare negativamente sul valore della quota di partecipazione e sulle risorse investite dall'ente.</i>

RISULTATI CONSEGUITI

Nonostante si sia registrata una riduzione del fatturato pari a 13.065 migliaia di euro, la società ha registrato un utile in crescita rispetto all'anno precedente (€ 1.284.625) per effetto di una riduzione dei costi pari ad 13.618 migliaia di euro.

2.2 INDIRIZZI DI RAZIONALIZZAZIONE PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Di seguito si riportano gli indirizzi di razionalizzazione che il Comune di Perrero, nella veste di socio indiretto, promuoverà nei confronti delle partecipate indirette:

ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI S.r.L.

Nessuna specifica azione di razionalizzazione; presidio della capacità, da parte della società, di conseguire l'equilibrio economico e di gestione e verifica dell'impatto sulla partecipata diretta.

E-GAS S.r.L.

Nessuna specifica azione di razionalizzazione; presidio della capacità, da parte della società, di conseguire l'equilibrio economico e di gestione e verifica dell'impatto sulla partecipata diretta.

Riguardo alle attività delle società partecipate si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale del 2010, n. 44, relativa alla Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27 e segg. legge 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i.;

In particolare si evidenzia che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.10.2008, n. 30, è stato deliberato di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile, dalla Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
- con nota del 28.10.2008, prot. n. 3101, il Comune di Perrero comunicava il recesso dalla Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
- che la Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A notificava in data 31.12.2008 a questo Comune ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, per l'annullamento:
 - "...della deliberazione del Consiglio Comunale di Perrero 27 ottobre 2008, n. 30, avente ad oggetto "partecipazione azionaria in Acea Pinerolese Industriale S.p.A. Determinazioni in merito", pubblicata per estratto all'Albo pretorio dal 28 ottobre all'11 novembre 2008;
 - della nota del Sindaco del Comune di Perrero 29 ottobre 2008, prot. n. 3101, avente ad oggetto "Comunicazione della volontà di recedere dalla società a norma dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile", pervenuta ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A in data 30 ottobre 2008...";
- che con deliberazione della Giunta Comunale del 9.1.2009 n. 1, è stato deliberato di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio in nome e per conto del Comune di Perrero, nel Ricorso al Tribunale Amministrativo per il Piemonte proposta da Acea Pinerolese Industriale S.p.A., per la tutela delle ragioni di questo Ente;
- che con nota del 26.07.2010, prot. n. 2187, il Comune di Perrero ha ribadito, tra l'altro, l'efficacia del recesso dalla Società Acea Pinerolese industriale S.p.A. di cui alla lettera del Comune di Perrero prot. n. 3101 del 28.10.2008;
- che è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, per l'annullamento:
 - "...della deliberazione del Consiglio Comunale di Perrero 27 ottobre 2008, n. 30, avente ad oggetto "partecipazione azionaria in Acea Pinerolese Industriale S.p.A. determinazioni in merito", pubblicata per estratto all'Albo pretorio dal 28 ottobre all'11 novembre 2008;
 - dalla nota del Sindaco del Comune di Perrero 29 ottobre 2008, prot. n. 3101, avente ad oggetto "Comunicazione della volontà di recedere dalla società a norma dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile", pervenuta ad Acea Pinerolese industriale S.p.A. in data 30 ottobre 2008...";
- che tuttavia la predetta deliberazione del Comune di Perrero del 27.10.2008, n. 30 e la nota del Sindaco di Perrero del 29.10.2008, prot. n. 3101, non sono mai state sospese da nessun organo giurisdizionale;

In merito al ricorso suddetto presentato da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. contro il Comune di Perrero, con sentenza del 02.03.2016, N. 00474/2016 REG.PROV.COLL., N. 00038/2009 REG.RIC., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed ha individuato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione delle domande proposte.

Ad oggi non è stato interposto appello al Consiglio di Stato nei confronti della predetta sentenza n. 474/2016 del TAR Piemonte, declinatoria della giurisdizione del G.A.

Alla luce di quanto suddetto, i provvedimenti e gli atti con i quali il Comune di Perrero è receduto da A.P.I. s.p.a. devono ritenersi – al meno allo stato - validi e produttivi di effetti, per cui il Comune stesso non può ritenersi più socio di tale società.

Intervenuto il giudicato sulla giurisdizione, il Comune valuterà l'assunzione delle iniziative necessarie per la liquidazione della propria partecipazione azionaria in A.P.I. s.p.a.

Per quanto riguarda Acea Servizi Strumentali S.r.l., si fa presente anzitutto che tale società è stata costituita nel 2010 per scissione della società API ex art. 2506 c.c. e che il Comune di Perrero – come esposto sopra – è receduto da quest'ultima società fin dal 2008. Posto dunque che il Comune di Perrero – allo stato - non è più socio di API s.p.a. fin dal 2008, si ritiene che anche la delibera societaria di scissione sia inefficace nei confronti del Comune stesso e che la partecipazione societaria del Comune in A.S.S.T. sia parimenti priva di effetti (così come le ulteriori partecipazioni indirette del Comune stesso in ulteriori operazioni societarie poste in essere da API dopo il predetto recesso).